



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 2 Data 30-03-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CONSIGLIO COMUNALE)

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **19:30**, nella sede Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. **NICOLA NOVIELLO**, in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 23.02.2015, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. **D'ACUNZO TOMMASO**, assume i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e provvede a deliberare sull'argomento in oggetto.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

premessato che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

premessato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi lett. e) che attribuisce competenza al Consiglio Comunale in materia “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” ;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* e la sua *relazione tecnica* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale e la sua relazione tecnica;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, considerato che parte del Piano dovrà trovare attuazione in tempi relativamente brevi

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Noviello Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. D'Acunzo Tommaso

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. D'Acunzo Tommaso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno 03-04-2015 (pubblicazione n. 302) per la durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li 03-04-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Girardi Raffaele

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'Acunzo Tommaso

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Rivoli Veronese partecipa al capitale delle seguenti società:

1. AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.a. con una quota dal 5 %;

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Rivoli Veronese , oltre a far parte della Unione Montana del Garda-Baldo , partecipa ai seguenti Consorzi:

- ATO VERONESE – Consiglio di Bacino Veronese con una quota del 0,0024%.
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI con una quota del 0,39%.
- CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO con una quota del 2,174%

L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo “*forme associative*” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Azienda Gardesana Servizi S.p.a

L'azienda Gardesana Servizi Società Servizi Srl è una società per azioni a capitale interamente pubblico di cui il Comune di Rivoli detiene una quota del 5%.

La sua compagine sociale, e le relative quote sociali, sono costituite e detenute da Comuni.

L'Azienda Gardesana Servizi è affidataria del servizio idrico nell'area del Garda, territorio che corrisponde a quello rappresentato nella compagine sociale. L'affidamento è avvenuto con la modalità detta house providing, prevista all'atto dell'affidamento dal comma 5 lett. c art 113 d.lgs 267/2000. La durata dell'affidamento è di anni 25 a partire dalla sottoscrizione della convenzione (15 febbraio 2006) con l'allora Autorità d'ambito territoriale ottimale veronese (o.a Consiglio di bacino ai sensi della L.R. Veneto 17/2012). L'attuale affidamento scade dunque nel 2031.

La sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la tipologia di affidamento scelta è stata accertata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con propria delibera n.2 del 6 aprile 2009.

Il controllo sul mantenimento di tali requisiti è affidato al consiglio di Bacino ell'ato veronese.

Il settore del servizio idrico integrato ove AGS opera, è sottoposto all'attività di regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) ai sensi della L. 214/2011.

Tra gli ambiti oggetto dell'attività di regolamentazione dell' AEEGSI vi è ovviamente quello tariffario, fonte pressochè unica di ricavo per la società.

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI), introdotto nel dicembre 2013, si basa su un criterio del full cost recovery, secondo il quale la tariffa approvata al gestore deve essere tale da garantire la copertura dei costi sostenuti, sia di quelli di esercizio sia di quelli legati alla realizzazione degli investimenti; ne consegue che l'economicità della gestione viene in qualche modo salvaguardata dal meccanismo tariffario.

E' importante sottolineare che l'efficienza di AGS è riscontrabile anche nell'approvazione da parte di AEEGSI, di un incremento tariffario per l'anno 2015 pari al 3,1 %, livello questo che rimane al di sotto del valore massimo possibile stabilito dal MTI Metodo tariffario attorno al 6%, con una riduzione del 50%.

Pertanto, in conclusione, con riferimento al comma 611 della legge di stabilità 2015 si dichiara:

- AGS è l'unica società partecipata a rilevanza economica indispensabile al perseguimento del servizio idrico integrato;
- AGS, alla data del 31.12.2014, ha in organico 63 unità, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente e, quindi non rientra in questa fattispecie;
- Non esistono altre partecipazioni in società che operano nel settore idrico integrato;
- Ad oggi non sono previste ipotesi di aggregazioni con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in relazione alle limitazioni previste per gli affidamenti in house providing;
- L'efficienza di Ags è riscontrabile dai risultati dei bilanci sotto riportato,

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Bozza Bilancio 2014	Bilancio 2013	Bilancio 2012
VALORE della PRODUZIONE	20.523.290	19.172.776	18.003.185
COSTI della PRODUZIONE	(10.938.916)	(10.783.388)	(10.487.760)
VALORE AGGIUNTO	9.584.374	8.389.388	7.515.425
COSTO del LAVORO	(2.867.821)	(2.796.245)	(2.809.035)
MARG. OPERATIVO LORDO (ebitda)	6.716.553	5.593.143	4.706.390
AMMORTAMENTI e ACC.TI	(3.851.043)	(4.296.822)	(3.996.600)
MARG. OPERATIVO NETTO (ebit)	2.865.509	1.296.322	709.790
ONERI FINANZIARI NETTI	(717.442)	(713.551)	(766.039)
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	2.148.068	582.771	(56.249)
PROVENTI e ONERI STRAORDINARI	(730.444)	21.431	481.349
(PERDITA)/UTILE ante IMPOSTE	1.417.623	604.201	425.100
IMPOSTE d'ESERCIZIO	(752.362)	(315.886)	(256.656)
(PERDITA)/UTILE d'ESERCIZIO	665.261	288.315	168.444

e dal contenimento degli incrementi tariffari approvati da AEEGSI pari, per l'anno 2015 al 3,1 % con una riduzione del 50% del livello massimo consentito dal Metodo Tariffario Idrico (MTI).

Il costo del servizio per gli utenti resta tra i più bassi del veneto.

L'Assemblea dei soci a partire dal 1 gennaio 2015, ha provveduto a ridurre il costo dei compensi del Consiglio di Amministrazione in misura del 20% rispetto a quanto sostenuto nel 2014 ai sensi dell'art. 16 DL 90/2014.

Pertanto è intenzione dell'amministrazione continuare a detenere la propria quota di partecipazione sociale nell'Azienda gardesana servizi

RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

AZIENDA GARDESANA SERVIZI

L'Azienda Gardesana Servizi Società Servizi Srl è una società per azioni a capitale interamente pubblico di cui il Comune di Rivoli detiene una quota del 5%.

La sua compagine sociale, e le relative quote sociali, sono costituite e detenute da Comuni.

L'Azienda Gardesana Servizi è affidataria del servizio idrico nell'area del Garda, territorio che corrisponde a quello rappresentato nella compagine sociale. L'affidamento è avvenuto con la modalità detta house providing, prevista all'atto dell'affidamento dal comma 5 lett. c art 113 d.lgs 267/2000. La durata dell'affidamento è di anni 25 a partire dalla sottoscrizione della convenzione (15 febbraio 2006) con l'allora Autorità d'ambito territoriale ottimale veronese (o.a Consiglio di bacino ai sensi della L.R. Veneto 17/2012). L'attuale affidamento scade dunque nel 2031.

La sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria per la tipologia di affidamento scelta è stata accertata dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con propria delibera n.2 del 6 aprile 2009.

Il controllo sul mantenimento di tali requisiti è affidato al consiglio di Bacino ell'ato veronese.

Il settore del servizio idrico integrato ove AGS opera, è sottoposto all'attività di regolamentazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici (AEEGSI) ai sensi della L. 214/2011.

Tra gli ambiti oggetto dell'attività di regolamentazione dell' AEEGSI vi è ovviamente quello tariffario, fonte pressochè unica di ricavo per la società.

Il Metodo Tariffario Idrico (MTI), introdotto nel dicembre 2013, si basa su un criterio del full cost recovery, secondo il quale la tariffa approvata al gestore deve essere tale da garantire la copertura dei costi sostenuti, sia di quelli di esercizio sia di quelli legati alla realizzazione degli investimenti; ne consegue che l'economicità della gestione viene in qualche modo salvaguardata dal meccanismo tariffario.

E' importante sottolineare che l'efficienza di AGS è riscontrabile anche nell'approvazione da parte di AEEGSI, di un incremento tariffario per l'anno 2015 pari al 3,1 %, livello questo che rimane al di sotto del valore massimo possibile stabilito dal MTI Metodo tariffario attorno al 6%, con una riduzione del 50%.

Pertanto, in conclusione, con riferimento al comma 611 della legge di stabilità 2015 si dichiara:

- AGS è l'unica società partecipata a rilevanza economica indispensabile al perseguimento del servizio idrico integrato;
- AGS, alla data del 31.12.2014, ha in organico 63 unità, il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri compreso il Presidente e, quindi non rientra in questa fattispecie;
- Non esistono altre partecipazioni in società che operano nel settore idrico integrato;
- Ad oggi non sono previste ipotesi di aggregazioni con altre società di servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche in relazione alle limitazioni previsti per gli affidamenti in house providing;
- L'efficienza di Ags è riscontrabile dai risultati dei bilanci sotto riportato,

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO	Bozza Bilancio 2014	Bilancio 2013	Bilancio 2012
VALORE della PRODUZIONE	20.523.290	19.172.776	18.003.185
COSTI della PRODUZIONE	(10.938.916)	(10.783.388)	(10.487.760)
VALORE AGGIUNTO	9.584.374	8.389.388	7.515.425
COSTO del LAVORO	(2.867.821)	(2.796.245)	(2.809.035)
MARG. OPERATIVO LORDO (ebitda)	6.716.553	5.593.143	4.706.390
AMMORTAMENTI e ACC.TI	(3.851.043)	(4.296.822)	(3.996.600)
MARG. OPERATIVO NETTO (ebit)	2.865.509	1.296.322	709.790
ONERI FINANZIARI NETTI	(717.442)	(713.551)	(766.039)
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA	2.148.068	582.771	(56.249)
PROVENTI e ONERI STRAORDINARI	(730.444)	21.431	481.349
(PERDITA)UTILE ante IMPOSTE	1.417.623	604.201	425.100
IMPOSTE d'ESERCIZIO	(752.362)	(315.886)	(256.656)
(PERDITA)UTILE d'ESERCIZIO	665.261	288.315	168.444

e dal contenimento degli incrementi tariffari approvati da AEEGSI pari, per l'anno 2015 al 3,1 % con una riduzione del 50% del livello massimo consentito dal Metodo Tariffario Idrico (MTI).

Il costo del servizio per gli utenti resta tra i più bassi del veneto.

L'Assemblea dei socio a partire dal 1 gennaio 2015, ha provveduto a ridurre il costo dei compensi del Consiglio di Amministrazione in misura del 20% rispetto a quanto sostenuto nel 2014 ai sensi dell'art. 16 DL 90/2014.

Pertanto è intenzione dell'amministrazione continuare a detenere la propria quota di partecipazione sociale nell'Azienda gardesana servizi.